

All. "C" Schema contrattuale progetto laser

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, Codice Fiscale e Partita Iva: 01127900049 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Corrado BEDOGNI domiciliato, per la carica e ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Azienda medesima,

E

....., con sede legale in, C.F.Partita IVA n., di seguito denominata anche quale "Sponsor", rappresentata dal Dr....., legale rappresentante o procuratore speciale domiciliato per la carica presso la sede della Società

PREMESSO

- che la ha manifestato la disponibilità a sponsorizzare il progetto dal titolo "L'IMPORTANZA DELL'UTILIZZO DEL LASER

MICROPULSATO SOTTOSOGLIA NELLE PATOLOGIE
RETINICHE", di cui all'avviso informativo,
pubblicato sul sito dell'Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle;

- che l'acquisizione di un laser micro pulsato sottosoglia dedicato al trattamento delle patologie oculari retiniche croniche consentirà di:
 1. operare in condizioni di visibilità ottimali e maggiormente efficaci rispetto a quelle attuali;
 2. fornire all'utenza una nuova opportunità terapeutica con riduzione dei tempi di cura e con elevati standard qualitativi che ne migliorano l'efficacia;
 3. ottimizzare le risorse disponibili per migliorare l'approccio al paziente riducendo i costi di gestione;
- che l'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo ha approvato, con deliberazione del Direttore Generale n.237 del 14/05/2014, il Regolamento

delle Sponsorizzazioni, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Le pattuizioni contenute nel presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti: nessuna modifica può essere apportata senza preventivo accordo scritto.

Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si assume l'obbligo di corrispondere all'A.O. S. Croce e Carle un contributo in denaro da destinare, così come indicato nell'avviso pubblico di sponsorizzazione, all'acquisizione di

uno strumento laser micropulsato sottosoglia finalizzato al trattamento di pazienti affetti da patologie retiniche croniche per la somma di Euro..... (.....,00) oltre IVA in ragione di legge. Il corrispettivo dovrà essere erogato da entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento fattura.

Resta espressamente inteso tra le parti che il versamento del corrispettivo sopra indicato è in ogni caso subordinato all'ottenimento dell'accettazione della proposta di sponsorizzazione da parte dell'A. O. S. Croce e Carle.

Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che a qualsiasi titolo prenda parte all'evento.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento aziendale dell'A.O. S. Croce e Carle di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 14.05.2014, relative alla pubblicità, alla

sponsorizzazione ed al conflitto di interessi, lo Sponsor si impegna a garantire di astenersi dal compiere ogni comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato dell'Azienda.

Il supporto finanziario non potrà essere in alcun modo condizionante sui contenuti dell'attività del progetto.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'associazione di immagine e dei simboli dell'A.O. S. Croce e Carle e della ditta Sponsor può avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate:

l'A.O. S. Croce e Carle, nel rispetto del Regolamento aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, garantisce adeguata menzione dell'acquisto dello strumento mediante il contributo dello sponsor attraverso i canali di comunicazione istituzionali e il proprio sito internet aziendale, in occasione di convegni o

relazioni attinenti il progetto nonché apponendo apposita cartellonistica ove lo strumento stesso verrà collocato.

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto sono ammesse sponsorizzazioni plurime, la visibilità che verrà data allo sponsor sarà proporzionale all'entità della sponsorizzazione.

ARTICOLO 4

ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente contratto non determina diritti di riserva e/o esclusiva a favore di e a carico dell'A.O. S. Croce e Carle in relazione ad analoghe richieste e/o iniziative di altre Ditte operanti nel medesimo o in altri settori merceologici, essendo ammesse le sponsorizzazioni plurime.

ARTICOLO 5

DURATA

Il presente contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e per una durata di 24 mesi dall'acquisizione dello

strumento.

ARTICOLO 6

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi e nel rispetto della disciplina in vigore sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. UE 2016/679), si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito del presente contratto esclusivamente per le finalità connesse a obblighi di legge o contrattuali.

ARTICOLO 7

RISOLUZIONE E RECESSO

La facoltà di recedere può essere esercitata solo qualora il contratto non abbia avuto esecuzione nei tempi concordati, previo preavviso di trenta giorni; in ogni caso, il recesso non ha effetto per le prestazioni concordate e già eseguite.

L'Azienda Ospedaliera si riserva inoltre di risolvere il contratto nel caso in cui lo sponsor

faccia un uso improprio del nome e del logo, rechi danni all'immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'Azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 8

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

ARTICOLO 9

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie riguardanti il presente contratto, le parti concordemente individuano il Foro di Cuneo quale foro unico competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Il presente atto viene sottoscritto mediante
apposizione di firma digitale ai sensi degli artt.
1, comma 1 lett. s) e 24 del D. Lgs. 07.03.2015, n.
82 e s.m.i..

Il Direttore Generale dell'A.O. S.CROCE E CARLE - CUNEO

Dr. (*firma digitale*)

Il Legale Rappresentante delle Ditta

Dr. (*firma digitale*)